



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3284

Seduta del 16/03/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Sorte

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE "LINEE GUIDA IN ORDINE ALLE MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DPR 11/07/1980 N. 753, ALLA RIDUZIONE DELLE DISTANZE LEGALI DALLA LINEA FERROVIARIA IN CONCESSIONE" E DEFINIZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. (L.R. 6/2012, ART. 37, COMMA 13, LETTERA B) E COMMA 14)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Valeria Chinaglia

Il Direttore Generale Aldo Colombo

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, che, all’articolo 60, stabilisce che possono essere autorizzate riduzioni alle distanze legali dalla linea ferroviaria;
- il D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”, che, all’art. 4, comma 1, lettera b, individua come competenze dello Stato nella materia del trasporto pubblico regionale e locale le funzioni in materia di sicurezza di cui al DPR 753/1980;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 105, comma 4, delega alle Regioni, ai sensi del secondo comma dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;
- la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 37, comma 13, lettera b), della LR 6/2012 prevede che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale rilasci, entro centottanta giorni, l’autorizzazione di cui all’art. 60 del DPR 753/80, fatte salve le competenze statali in materia di sicurezza ferroviaria e previa emanazione delle linee guida di cui al comma 14;
- lo stesso articolo, al comma 14, prevede che la Giunta Regionale definisca le linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 13, lettera b), e per il monitoraggio dell’attività svolta, stabilendo altresì l’importo massimo degli oneri istruttori a carico dei richiedenti da corrispondere al gestore dell’infrastruttura ferroviaria;

RILEVATO che:

- le disposizioni dell’art. 37 della LR 6/2012 regolano la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale che, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di sicurezza, è affidata dalla Giunta Regionale al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, così



Regione Lombardia

LA GIUNTA

come individuato dall'articolo 36, comma 2 della stessa legge, mediante rilascio di concessione ventennale;

- nel quadro delle previsioni di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs 112/1998 sopra citato, il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 60 del DPR 753/80 per i tratti di ferrovia relativi alle linee Parma – Suzzara e Ferrara – Suzzara, in concessione a Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. e ricadenti in territorio lombardo si intende disciplinato dall'articolo 10 dell'Accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna del 15 Giugno 2004, in base al quale detto rilascio è effettuato dai competenti uffici di Regione Lombardia;

RAVVISATA l'esigenza di definire le linee guida per consentire l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 60 del DPR 753/1980 al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell'art. 37, comma 13, lettera b) e comma 14 della LR 6/2012;

VISTO il documento “Linee guida in ordine alle modalità per le autorizzazioni, ai sensi dell'art. 60 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, alla riduzione delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione”, Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Lombardia, relativamente al documento citato, in atti regionali in data 31 gennaio 2014 protocollo n. S1.2014.0006564;

PRESO ATTO della comunicazione in atti regionali in data 6 maggio 2014 protocollo n. S1.2014.0029274, con la quale il Direttore di Ferrovienord S.p.A. – Direzione Sviluppo Infrastruttura conferma il proprio assenso a svolgere il ruolo di responsabile del procedimento per le autorizzazioni ai sensi dell'art.60 del DPR 753/80, condividendo altresì l'Allegato A “Linee guida” sia nel merito tecnico, sia ai fini dell'applicabilità per lo sviluppo delle attività a proprio carico;

RITENUTO:

- di stabilire, ai sensi dell'art. 37, comma 14, della LR 6/2012, in euro 100,00 l'importo massimo degli oneri istruttori a carico dei richiedenti l'autorizzazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di cui all'art. 60 del DPR 753/1980, da corrispondere al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, importo individuato sulla base dell'esperienza e delle attività svolte fino ad oggi dalla Direzione, della complessità delle attività da compiere in relazione all'istruttoria tecnico – amministrativa, delle verifiche tecniche e dei sopralluoghi;

- di stabilire al riguardo che la competente Struttura regionale provveda, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle Linee guida, a modulare tale importo in relazione alle tipologie di intervento, dandone comunicazione al gestore dell'infrastruttura.
- di approvare pertanto il documento "Linee guida in ordine alle modalità per le autorizzazioni, ai sensi dell'art. 60 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, alla riduzione delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in attuazione dell'art. 37, comma 13, lettera b e comma 14, della LR 6/2012;

RITENUTO infine di stabilire che le "Linee guida" siano applicabili alle istanze pervenute in data successiva a dieci giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento;

VAGLIATE e fatte proprie le predette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee guida in ordine alle modalità per le autorizzazioni, ai sensi dell'art. 60 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, alla riduzione delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, stabilendo altresì in euro 100,00 l'importo massimo degli oneri istruttori a carico dei richiedenti l'autorizzazione di cui all'art. 60 del DPR 753/1980, da corrispondere al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell'art. 37, comma 14 della LR 6/2012;
2. di stabilire che la competente Struttura regionale provveda, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, a modulare l'importo degli oneri



Regione Lombardia

LA GIUNTA

istruttori in relazione alle tipologie di intervento, secondo quanto previsto all'articolo 2 delle citate Linee guida, dandone comunicazione al gestore dell'infrastruttura;

3. di stabilire altresì che le "Linee guida" siano applicabili alle istanze pervenute in data successiva a dieci giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

LINEE GUIDA IN ORDINE ALLE MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DPR 11/07/1980 N. 753, ALLA RIDUZIONE DELLE DISTANZE LEGALI DALLA LINEA FERROVIARIA IN CONCESSIONE.
--

Premesse

1) Oggetto

Con le presenti linee guida, in attuazione alla L.R. n.6 del 4 aprile 2012 (di seguito L.R.), art.37, comma 14 e 14 bis, vengono fornite le indicazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione, da parte del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria (di seguito Gestore), in deroga alle distanze minime dalla sede ferroviaria prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (di seguito D.P.R.).

In particolare vengono definite le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione, i casi in cui deve essere acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio regionale e le attività di monitoraggio.

Va precisato che, in relazione al procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui si parla, il Gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241, della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 in tema di procedimento amministrativo e al rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tali linee guida verranno pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e su quello del Gestore.

2) Ambito di applicazione

Sono soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R., le costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti di fabbricati o manufatti di qualsiasi specie da realizzare in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria di cui all'articolo 49, nonché gli interventi di cui agli articoli 52, 53, 54, 55 e 56. In particolare, si precisa che nell'ipotesi di cui all'articolo 49 è possibile chiedere il rilascio dell'autorizzazione anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia come disciplinati dall'art. 3, comma 1, lettera d del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Procedimento autorizzativo

1) Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

Occorre premettere che le autorizzazioni in deroga dovranno essere limitate ai soli casi in cui non sia possibile una diversa disposizione planimetrica dei fabbricati rispettosa del limite legale dei 30 metri, pertanto è necessaria una verifica preliminare di tale possibilità. Inoltre sono da considerare condizioni preminenti per il rilascio di autorizzazioni in deroga il mantenimento e il miglioramento della sicurezza pubblica, la conservazione della ferrovia, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali, come previsto dallo stesso art. 60 del D.P.R.

Ciò posto, il rilascio di autorizzazione in deroga è subordinata al rispetto dei seguenti presupposti:

- le opere non riducano la sicurezza della ferrovia e la possibilità di eseguire interventi di soccorso in linea nel caso di incidenti ferroviari;
- venga garantita la salvaguardia della pubblica incolumità e la regolarità dell'esercizio;

- possibilità di ampliamento della ferrovia (raddoppio binari, binari di scambio, di incrocio e di precedenza ecc.) da valutare anche in vista di future esigenze di esercizio;
- compatibilità con opere sostitutive di passaggi a livello;
- possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
- gli interventi non devono determinare servitù nei confronti dell'infrastruttura ferroviaria;
- impegno del richiedente, attestato in apposita dichiarazione da allegare all'istanza (cfr. punto 3), lett. A), a trascrivere a propria cura e spese, presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari), l'atto autorizzativo comprensivo di tutte le condizioni elencate nella dichiarazione sopra richiamata.

Verificati i presupposti sopra elencati, sarà possibile valutare riduzioni alla distanze prescritte dal D.P.R. nei seguenti casi:

Deroga all'art. 49

- **Sede ferroviaria in corrispondenza Centri abitati** - In caso di allineamento quasi continuo di edifici prospicienti la linea ferroviaria potranno essere rilasciate deroghe in allineamento ai fabbricati esistenti e comunque in ogni caso ad una distanza non inferiore a m. 10,00 dalla rotaia più vicina.
- **Sede ferroviaria al di fuori dei Centri abitati** - In tal caso dovrà essere garantita una distanza non inferiore a m. 20,00 dalla rotaia più vicina, considerando che tale fascia deve consentire l'accesso di eventuali mezzi di soccorso e la possibilità di disporre il materiale rotabile eventualmente sviato.
- **Sede ferroviaria in rilevato o trincea** - In tal caso dovrà essere garantita una fascia minima libera di m. 10,00 dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso.
- **Sede ferroviaria con strada Pubblica corrente in fregio** - In tal caso è possibile rilasciare la deroga a condizione che ciò avvenga al di là della strada e che la strada stessa abbia un calibro in grado di consentire l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso e sia garantito l'eventuale ampliamento della sede ferroviaria, comunque garantendo una distanza non inferiore a m. 15,00 dalla rotaia più vicina.

In ogni caso si dovrà correlare il valore di dette distanze all'altezza dell'edificio prescrivendo che risulti compresa, inclusi tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, etc), entro il piano inclinato di 45° passante per l'asse della più vicina rotaia. Per le opere oggetto di richieste in sanatoria si applicano i criteri soprariportati, ad eccezione di quelle completate prima dell'entrata in vigore del D.P.R.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti posti a meno di m. 6,00 dalla rotaia più vicina, potranno essere derogate le distanze sopra indicate solo nel caso in cui l'intervento di ricostruzione determini una situazione migliorativa e comunque ad una distanza non inferiore a m. 6,00 dalla rotaia più vicina, in questo caso resta fermo il rispetto del limite dell'altezza dell'edificio. In casi di particolare ed evidente straordinarietà potranno essere derogate le distanze, sopra riferite, previo parere positivo della competente Struttura Regionale.

Deroga all'art. 52

Nei tratti di ferrovia attraversante territori urbanizzati e in allineamento a recinzioni esistenti potrà essere rilasciata la deroga alla realizzazione di recinzioni o siepi a condizione che siano salvaguardati i principi di sicurezza, regolarità dell'esercizio ed accessibilità alla sede ferroviaria in caso di necessità. In ogni caso, la distanza minima per cui sarà possibile richiedere la deroga non dovrà essere inferiore a m. 3,50 dalla rotaia più vicina.

Deroga agli artt. 53,54,55 e 56

Per tali articoli dovranno essere rispettate le distanze prescritte dai relativi articoli del D.P.R. e non sono consentiti casi di deroga.

2) Presentazione dell'istanza

Gli istanti, proprietari degli immobili, dovranno presentare presso le sedi del Gestore domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali dalla sede ferroviaria nei modi e con gli elaborati tecnici di seguito elencati. La domanda dovrà contenere la ricevuta del versamento, a favore del Gestore, dell'importo previsto quale "oneri istruttori per pratica di deroga".

La domanda di autorizzazione potrà eventualmente essere trasmessa tramite l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il Gestore provvederà a rendere note, nel proprio sito Internet, e a trasmettere a Regione Lombardia, tutte le informazioni necessarie relative agli indirizzi dove presentare le istanze, alle modalità di pagamento degli oneri istruttori e ai relativi importi, fermo restando che l'importo massimo degli oneri istruttori a carico dei richiedenti è fissato in euro 100, ad eccezione degli Enti Locali per i quali non potrà essere richiesto alcun onere. Al riguardo la competente Struttura regionale provvederà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, a modulare tale importo in relazione alle tipologie di intervento, dandone comunicazione al gestore dell'infrastruttura.

L'istanza dovrà essere presentata in 4 copie, di cui 1 copia cartacea provvista di marca da bollo conformemente a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo e 3 copie su supporto magnetico (CD/DVD) e dovrà contenere:

- le generalità del richiedente; nel caso di persone giuridiche (es. società, enti locali), devono essere indicate le generalità della persona fisica legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o ad uno specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;
- la dichiarazione di possesso di titolo idoneo ad eseguire l'intervento oggetto di richiesta;
- le generalità del progettista con indicazione dell'ordine professionale o collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione;
- l'ubicazione e gli estremi catastali dell'intervento con la specificazione della zona urbanistica in cui ricade l'intervento, nonché l'elenco di tutti i vincoli presenti o la dichiarazione di non presenza di vincoli;
- il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente e/o del referente per le comunicazioni inerenti la pratica.

La domanda ha valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispetto a quanto dichiarato.

3) Documentazione tecnico-amministrativa da allegare all'istanza

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

A) Dichiarazione del richiedente controfirmata dal progettista, in 4 copie, di cui 1 copia cartacea provvista di marca da bollo conformemente a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo e 3 copie su supporto magnetico (CD/DVD) attestante:

A.1) la consapevolezza che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459;

- A.2) la consapevolezza che l'autorizzazione richiesta, di cui al punto 2), riguarda esclusivamente le competenze di cui al DPR. 753/1980 e conclude un procedimento autonomo rispetto ad ogni altra concessione, autorizzazione, assenso, nulla osta necessari al progetto;
 - A.3) che la progettazione delle opere e la loro realizzazione vengano eseguite in modo da evitare alla proprietà danni e/o disagi che potrebbero verificarsi per effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;
 - A.4) la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza delle opere richieste alla rotaia e la persistenza della linea ferroviaria, ai disagi che potrebbero derivare in via diretta e/o indiretta da vibrazioni, inquinamento acustico, visivo ed atmosferico e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa per indennizzi di sorta da parte del Gestore o del proprietario, per danni causati o temuti a cose e/o persone riconducibili anche indirettamente alle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale o di futura istituzione, a seguito di interventi di ampliamento o modifica degli impianti ferroviari nonché a seguito di potenziamento del servizio ferroviario anche senza modifiche dell'infrastruttura;
 - A.5) l'impegno a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, nonché i successivi adeguamenti, sempre a sua cura e spese, in caso di potenziamento della infrastruttura e/o di incremento del servizio;
 - A.6) l'impegno che le acque di scarico del manufatto edilizio in argomento e delle relative aree pertinenziali dovranno essere coltate verso la fognatura comunale;
 - A.7) l'impegno, ai sensi dell'art 39 del DPR 753/80, a non installare sul fabbricato in argomento e sulle pertinenze limitrofe, qualsiasi tipologia di sorgenti luminose, visibili dalla ferrovia, che possano confondersi con i segnali ferroviari ed ostacolarne l'esatta valutazione;
 - A.8) l'impegno a trascrivere a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari), l'atto autorizzativo comprensivo di tutte le condizioni quivi elencate.
- Nei casi di richiesta ai sensi dell'art.52, sono esclusi i punti da A.5) ad A.8).

- B) Documentazione tecnica** presentata in **quattro copie** firmate dal committente e firmate e timbrate dal progettista di cui 1 copia in formato cartaceo e 3 copie su supporto magnetico (CD/DVD) di cui 1 copia per il Gestore, 1 copia per USTIF (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 1 copia per il Comune competente, come qui di seguito elencato:
- B.1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riferimento ai materiali e alle modalità costruttive;
 - B.2) documentazione fotografica dello stato di fatto con l'individuazione planimetrica delle viste; estratto dello strumento urbanistico vigente e relative norme di attuazione, con indicazione dell'intervento oggetto della richiesta di autorizzazione;
 - B.3) estratto di mappa con l'indicazione del Comune censuario, del foglio di mappa e delle particelle;
 - B.4) rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o interventi su manufatti esistenti;
 - B.5) tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti dell'intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le quote dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse della più vicina rotaia e dal bordo dello sterro o del rilevato;
 - B.6) planimetria e sezione, in scala adeguata e opportunamente quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo ferroviario (evidenziata), con l'illustrazione della viabilità esistente da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata), ed i percorsi utilizzabili dai mezzi di soccorso e da eventuali autogru utilizzate per la rimozione o lo spostamento del

materiale rotabile ferroviario sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con l'indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e distacchi;

B.7) studio sulle emissioni sonore e vibrazioni indotte in funzione della velocità di percorrenza attuale, con dimostrazione della validità degli interventi di mitigazione proposti, anche in relazione all'eventuale potenziamento del servizio ferroviario;

B.8) studio della stabilità delle scarpate;

B.9) relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento delle acque di superficie.

Nei casi di richiesta ai sensi dell'art.52, sono esclusi i punti da B.4) a B.9).

4) Interruzione dei termini in caso di istanza irregolare o incompleta

I termini di cui al successivo punto 7) sono interrotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), l.r. 1/2012, a seguito di comunicazione di istanza irregolare o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegnazione al richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; gli stessi termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda.

5) Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso l'istanza di deroga fosse valutata in maniera favorevole dal Gestore, quest'ultimo provvederà a chiedere il prescritto nulla osta tecnico, ai soli fini della sicurezza, all'USTIF (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In assenza o diniego di tale nulla osta non potrà essere rilasciato alcun provvedimento di deroga.

Nella richiesta di nulla osta tecnico, dovrà essere specificatamente dichiarato che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga risulta compatibile con l'eventuale ampliamento o potenziamento della linea, con interventi relativi alla soppressione di passaggi a livello e con la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, nonché con l'eventuale potenziamento del servizio sulla linea esistente e con la natura dei terreni.

6) Parere della Regione Lombardia

Nel caso in cui la richiesta di deroga sia presentata da Enti Locali o sia relativa ad un'opera di Pubblica Utilità, dovrà essere acquisito, da parte del Gestore il preventivo parere obbligatorio e vincolante della competente Struttura Regionale.

7) Rilascio autorizzazione

L'autorizzazione in deroga, rilasciata dal parte del Gestore, dovrà essere inviata al richiedente, unitamente alla copia conforme della documentazione progettuale cartacea. I termini del procedimento che si conclude con rilascio o diniego, come previsto dalla L.R. 6/2012, sono fissati in 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla competente Struttura Regionale, al Comune interessato dall'intervento e all'USTIF (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

8) Obblighi del soggetto autorizzato

Il titolare dell'autorizzazione in deroga dovrà trascrivere, prima dell'avvio dei lavori, a propria cura e spese, presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari), l'atto di autorizzazione contenente gli impegni e gli obblighi. A tal fine copia della nota di trascrizione e del relativo atto trascritto dovranno essere trasmessi al Gestore prima dell'inizio lavori. In caso di lavori avviati senza l'invio della citata trascrizione, l'autorizzazione in deroga sarà dichiarata decaduta con provvedimento del Gestore, che ne darà comunicazione al soggetto autorizzato, come previsto dell'art. 37, comma 14 bis, lett. a) della L.R. 6/2012.

Il titolare dell'autorizzazione sarà, altresì, obbligato a comunicare al Gestore, entro i 30 giorni precedenti, la data di inizio lavori, ai fini della necessaria sorveglianza.

Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione, anche tramite il Direttore dei lavori delle opere oggetto di autorizzazione di deroga alle distanze legali, dovrà comunicare al Gestore l'ultimazione dei lavori stessi, dichiarandone, con apposita certificazione asseverata dal Direttore dei lavori, la conformità al progetto autorizzato. In mancanza di tale comunicazione il Gestore dell'Infrastruttura dichiarerà la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dell'art. 37, comma 14 bis, lett. b) della L.R. 6/2012

9) Obblighi del Gestore successivamente all'autorizzazione

Il Gestore, al fine di garantire la conformità dell'opera, provvederà alla costante e continua vigilanza in fase esecutiva dei lavori, verificando il rispetto degli obblighi, limitazioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione di deroga ed al parere di USTIF. In presenza di danni e pregiudizi alla sede ferroviaria, durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, per i quali sia stata autorizzata la deroga delle distanze legali, il Gestore dichiarerà decaduta l'autorizzazione, come previsto dell'art. 37, comma 14 bis, lett. c) della L.R. 6/2012.

In caso di opere o lavori eseguiti in difformità all'autorizzazione rilasciata, il Gestore darà comunicazione al titolare dell'autorizzazione stessa, al Sindaco del Comune in cui ricadono gli interventi, alla competente Struttura Regionale e ad USTIF (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Durante l'esecuzione dei lavori il Gestore avrà l'onere della vigilanza alla sede ferroviaria ed agli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore ed a spese del proprietario dell'edificio o manufatto e/o aventi causa.

Il Gestore potrà chiedere al proprietario e/o aventi causa, adeguamenti alle misure di protezione e sicurezza derivanti da provvedimenti normativi che dovessero entrare in vigore anche successivamente al presente atto.

10) Diniego di autorizzazione

Il Gestore, prima della formale adozione del diniego dell'autorizzazione, comunicherà al soggetto istante, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti avranno diritto a presentare per iscritto le loro osservazioni.

La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego.

11) Monitoraggio dell'attività svolta

In fase iniziale il Gestore dovrà condividere con la competente Struttura di Regione Lombardia l'impostazione di tutte le procedure che saranno attuate, ivi compresi anche il format dell'autorizzazione.

Il Gestore, provvederà, con cadenza semestrale, a comunicare alla competente Struttura Regionale i dati significativi relativi alle pratiche di deroga trattate ed alla loro tempistica attraverso apposito documento da convenirsi.

Tali dati verranno trasmessi esclusivamente via PEC.